



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001

*Pratiche e comportamenti per una corretta gestione
aziendale*

Versione	
Approvato in data	

INTRODUZIONE

La composizione del Modello 231

Agrochimica Distribuzione S.r.l. (di seguito anche “Agrochimica” o la “Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali nonché a tutela del lavoro dei propri dipendenti ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del presente Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto legislativo n. 231/2001 (di seguito, denominato anche il “Modello”).

Il presente Modello, adottato dalla Società per la prevenzione dei reati, è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive le caratteristiche generali, le funzioni e la struttura del Modello, nonché l’istituzione e i requisiti dell’Organismo di Vigilanza.

La **Parte Speciale** individua le aree e le funzioni a rischio nella Società e indica altresì le linee di condotta cui attenersi nello svolgimento delle attività aziendali.

“L’adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, è una decisione strategica della Società.”

Il Modello, che prevede un approccio per processi, si articola nel presente Manuale, contenente il sistema di norme, prescrizioni e modalità organizzative volte a prevenire la commissione dei reati e, in ogni caso, a limitare gli effetti a carico di Agrochimica – nonché dei seguenti documenti allegati:

- ❖ Allegato A - Codice etico
- ❖ Allegato B - Clausola 231
- ❖ Allegato C - Mappatura delle aree di rischio
- ❖ Allegato D - Protocolli

Le prescrizioni indicate nel presente Manuale si rivolgono ai soggetti che operano internamente alla Società e a quelli che collaborano o cooperano con essa.



SEZIONE I

PARTE GENERALE

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ INTRODOTTO DAL D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La legge prevede l’onere in capo agli enti di adeguare i propri modelli di organizzazione, gestione e controllo ai principi di prevenzione dei reati indicati dal legislatore.

L’azione di adeguamento è facoltativa e non obbligatoria: tuttavia, la mancata adozione del modello, espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Tra le sanzioni più gravi in cui può incorrere la società che non ha adottato il modello vi sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni

funzionali alla commissione dell’illecito, ecc.

Da ciò ne deriva che un Modello organizzativo e di Gestione rappresenta un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. Se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

In altre parole, il Decreto Legislativo 231/2001 individua in un Modello correttamente elaborato, adottato e aggiornato, lo strumento per esimere una società della propria responsabilità amministrativa dipendente da reato e, conseguentemente, per impedire l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico dell’impresa. L’adozione del modello diviene, pertanto, imprescindibile ed indispensabile e quasi, di fatto, obbligatoria - se si vuole beneficiare dell’esimente normativa.



La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, è bene evidenziare come le linee guida, per la redazione di un adeguato modello ex D.lgs. 231/2001, siano state aggiornate, da ultimo, nel mese di giugno del 2021: nella loro ultima versione prendono in considerazione – senza modificare la struttura del documento del 2002 il quadro delle novità legislative e (in minor parte) giurisprudenziali intervenute a far data dalla revisione del marzo 2014. In particolare, nella Parte Generale si segnala l'opportunità di considerare l'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale.

Si rilevano, altresì, alcune integrazioni nel capitolo dedicato alla trattazione dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle ipotesi in cui tale funzione venga affidata al Collegio Sindacale e con espresso richiamo al nuovo Codice di Corporate Governance, applicabile a partire dal primo esercizio che

inizia successivamente al 31 dicembre 2020, in sostituzione del precedente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Nella Parte Speciale, invece, vengono ora indicate le nuove ipotesi di reato-presupposto (dagli ecoreati alle nuove fattispecie contro la Pubblica Amministrazione, fino agli illeciti penali di frode nelle pubbliche forniture, abuso d'ufficio, peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e di contrabbando), precedute da alcune utili considerazioni di carattere introduttivo e accompagnate, secondo uno schema ormai consolidato e mutuato nei Modelli 231, dall'indicazione delle Aree sensibili cd. "a rischio-reato" e dalla previsione dei Presidi di Controllo di natura preventiva.

Con specifico riferimento alle sanzioni interdittive, le Linee Guida hanno aggiornato la sezione ad esse dedicata, in considerazione delle modifiche apportate dalla legge 3/2019 (cd. Spazzacorrotti).

La citata normativa ha infatti previsto, per determinate fattispecie incriminatrici contro la Pubblica Amministrazione, una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato.

Per gli stessi reati individuati dalla legge, le sanzioni interdittive verranno invece applicate nella misura base ex art. 13 D. lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per

Tale responsabilità, come poc'anzi evidenziato, si aggiunge a quella della persona fisica attore materiale del fatto.

Gli Enti non rispondono se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



evitare ulteriori conseguenze del reato, abbia collaborato con l'autorità giudiziaria e abbia adottato Modelli Organizzativi idonei a prevenire ed evitare la contrazione del reato della medesima indole di quello accertato in sede di procedimento penale *de societate*.

Tutto ciò premesso, i reati per i quali può sorgere la responsabilità amministrativa degli Enti sono indicati ai seguenti articoli del Decreto, come modificato ed integrato dai Decreti legislativi nn. 350/2001, 61/2002, 231/2007, 121/2011, 109/2012, 39/2014, 38/2017 e 90/2017, 75/2020, 184/2021, 195/2021, dalle Leggi nn. 7/2003, 228/2003, 62/2005, 262/2005, 7/2006, 38/2006, 123/2007, 48/2008, 94/2009, 99/2009, 190/2012, 68/2015, 199/2016, 238/2021 e dal D.lg. 25 febbraio 2022, n.13, dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 ed, in ultimo, dal D.lgs. 19/2023 del 2 marzo 2023.

Articolo 24 – Reati contro il patrimonio ai danni dello Stato

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [modificato dal D.lg. 13/2022].
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [modificato dal D.lg. 13/2022].
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [modificato dal D.lg. 13/2022].
- Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (640-ter c.p.).
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020].

Articolo 24-bis – Reati informatici e telematici

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 238/2001].
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. (art. 615-quinquies c.p.) [art. modificato dalla Legge n. 238/2021].



- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) [art. modificato dalla Legge 238/2021].
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.) [art. modificato dalla Legge 238/2021].
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. (art. 635-*ter* c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-*quinquies* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

Articolo 24-ter – Reati associativi [articolo aggiunto e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.).
- Scambio elettorale, politico – mafioso (art. 416-*ter* c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cp.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 74, DPRn. 309/90) [comma 7-*bis* aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016].
- Tutti i delitti sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della



legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a) numero 5 c.p.p.).

Articolo 25 – Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019].
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. N. 75/2020].
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. N. 75/2020].
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D. Lgs. N. 75/2020].

Articolo 25-bis – Reati contro la fede pubblica

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp.).



- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cp.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Articolo 25-bis.1. – Reati contro l'industria e il commercio [art. aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Articolo 25-ter – Reati societari previsti dal codice civile [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017]



- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e comma 3, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019].
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare [aggiunto dall'art. 54 del D.lgs.19/2023]

Articolo 25-quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).



- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018].
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.).
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015].
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018].
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 cp.).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1).
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3).



- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Articolo 25- quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Articolo 25-quinquies – Reati contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Articolo 25-sexies – Reati di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. n. 58/1998).
- Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. n. 58/1998).

Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).



- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Articolo 25-octies – Reati contro il patrimonio

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021].
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021].
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021].
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D. Lgs. 195/2021].

Articolo 25-octies.1. – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cp.).
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Articolo 25-nonies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis, l. n. 633/1941).
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, l. n. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. n. 633/1941).



- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* comma 2, l. n. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, l. n. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941).

Articolo 25-decies – Reati contro l'amministrazione della giustizia

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377-*bis* c.p.).

Articolo 25-undecies – Reati ambientali

- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.).
- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)



- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6).
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137).
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257).
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259).
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018].
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis).
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279).
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8).
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9).
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Articolo 25-duodecies – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998).

Art. 25-terdecies [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] - Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018].

Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989).

Art. 25-quinquesdecies - Reati Tributari [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].



Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-bis cp.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.



- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* cp.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* cp.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*nonies* c.p.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote.
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* cp.), punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* cp.), punita con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.
- In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.
Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-*duodevices* "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexiesp.*), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Art. 25-*octiesdecies* - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.).
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* cp.).
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.



Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cp.).

L. n. 146/2006 - Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).



- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).



2. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Sono previste dal Decreto a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (unite al sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto,

le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito riferibile all'Ente).

SANZIONI PECUNIARIE

MASSIMO 1.549.370,69 EURO

(unite al sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità;



- il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

In caso di reiterazione degli illeciti, il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).



Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – anche in via definitiva.

È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

2.1 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

Rimane esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26, d.lgs. n. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

2.2 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero. I presupposti (previsti dalla norma in commento ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai



sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001;

- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso (il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli artt. 24-25-*novies* d.lgs. n. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 d.lgs. n. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*);
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente.



3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. CONNOTAZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, Decreto 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Quest'ultimo prende il nome di Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza non riveste una posizione di garanzia nei confronti della società.

L'Organo Amministrativo è chiamato a deliberare sulla formale adozione del Modello, ai sensi degli artt. 6 e 7, Decreto 231, e a nominare i componenti (ovvero il componente, se monocratico) dell'Organismo di Vigilanza.

L'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, la cessazione dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero il suo rinnovo e la sostituzione, è comunicata dall'Organo Amministrativo al personale della Società.

3.2. REQUISITI SOGGETTIVI

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- essere congiunto di Soggetti Apicali;
- essere legato alla Agrochimica da interessi di qualsiasi natura che possano, in atto o potenza, generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro;
- trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 2382 del Codice civile;
- avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né essere attualmente sottoposti a procedimento per reati in danno dello Stato, reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, riciclaggio, reati commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, altre violazioni comunque sanzionate dal Decreto 231.

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza disciplina ulteriori cause di ineleggibilità, incompatibilità e revoca (vedi paragrafo 3.4).

L'interessato attesta con formale autodichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'assenza delle summenzionate cause.

Laddove ricorrano le situazioni ostative suindicate, l'Organo Amministrativo effettua gli opportuni accertamenti notiziandone l'Organismo di Vigilanza. Sentito l'interessato, assegna un congruo termine per rimuovere perentoriamente la causa ostativa. Decorso invano il termine perentorio, l'Amministratore(i) dichiara decaduto il componente e procede alla sua sostituzione, informandone l'Organismo di Vigilanza.

3.3. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza risponde ai seguenti requisiti:

- **indipendenza e autonomia, anche finanziaria.** L'Organismo di Vigilanza, per poter esercitare in



piena autonomia ed indipendenza le proprie funzioni, dispone di un budget di spesa annuale adeguato a queste ultime e a fare fronte alla acquisizione di consulenze;

- **professionalità.** I componenti devono essere dotati di competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- **continuità di azione.** Per garantire un costante ed effettivo monitoraggio sul Modello di Agrochimica.
- In relazione alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Decreto 231 consente di optare per una composizione monocratica o collegiale. La scelta deve essere, in ogni caso, idonea ad assicurare l'effettività e l'efficienza dei controlli, in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente nonché garantire i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.
- Per questi motivi, l'Amministratore(i) di Agrochimica ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico, connotato da competenze e professionalità trasversali. In particolare, il componente, nel complesso, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. competenza in materia giuridica;
 2. conoscenza dei processi aziendali;
 3. competenza amministrative e di controllo di gestione;
 4. competenza in materia di sicurezza e ambiente.

L' Amministratore(i) valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, se del caso, modifiche alla composizione.

3.4. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si dota autonomamente di un proprio Regolamento, con il quale disciplina il proprio funzionamento: esemplificativamente, modalità di riunione, cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione delle attività, verbalizzazione delle riunioni.

3.5. CESSAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per due anni.

L'Organismo di Vigilanza cessa dalle proprie funzioni, se nominato in composizione collegiale a seguito di modifiche nella sua composizione, se viene a mancare, per qualunque causa, la maggioranza dei componenti.

I componenti/il componente dell'Organismo di Vigilanza possono rinunciare alla propria carica, mediante preavviso di almeno 2 mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata: in tal caso, l'Amministratore(i) provvede alla nomina di un nuovo componente/componenti.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente (se collegiale) compete esclusivamente all'Amministratore(i). Ciascun membro può essere revocato con un preavviso di almeno 2 mesi.

I poteri dell'Organismo di Vigilanza sono prorogati sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.



3.6. FUNZIONI E POTERI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza vigila su:

- l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari. Il controllo si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le disposizioni del Modello;
- l'aggiornamento del Modello;
- il sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni del Modello, con l'ausilio della Funzione aziendale competente.

In ogni caso, l'Amministratore(i) è responsabile dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello.

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza dovrà, a livello operativo, svolgere i seguenti specifici compiti.

Con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- conduce ricognizioni dell'attività aziendale, al fine di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
- aggiorna le attività relative alle aree a rischio, avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività svolte nelle aree a rischio;
- verifica, avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti, che le soluzioni organizzative adottate siano adeguate per consentire un'efficace attuazione del Modello.

Con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- promuove idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione dei principi contenuti del Modello;
- raccoglie, elabora, conserva ed aggiorna le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduce indagini interne per accertare eventuali violazioni del Modello.

Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio, l'Organismo di Vigilanza:

- valuta periodicamente, sulla base dei risultati delle attività di verifica e controllo, l'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni contenute nel Decreto 231;
- propone periodicamente all' Amministratore(i), sulla base dei risultati delle attività di verifica e controllo: i) l'adeguamento del Modello. ii) l'implementazione del Modello (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, e così via);
- verifica periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle azioni correttive proposte.

Inoltre, ogni variazione dell'organigramma di Agrochimica, dei mansionari, del sistema delle deleghe e procure è oggetto di valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza di Agrochimica, al fine di definire se



incidano o meno sul Modello. Se del caso, l'Organismo di Vigilanza propone all' Amministratore(i) gli opportuni aggiornamenti.

3.7. OPERATIVITÀ E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

“Agrochimica” prevede apposite forme di raccordo tra l'Organismo di Vigilanza e le Funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio delle competenti Funzioni aziendali e di consulenti esterni.

3.8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore(i) in merito alla propria attività. In particolare, riferisce per iscritto:

- con cadenza periodica, in merito alla propria attività di vigilanza;
- tempestivamente, gravi criticità del Modello;
- immediatamente, ogni violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce, altresì, all'Amministratore(i) in merito a:

- azioni correttive, ritenute idonee ad assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- carenze organizzative o procedurali tali da esporre la “Agrochimica” al pericolo che siano commessi reati presupposto;
- mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni aziendali di volta in volta interessate.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con le Funzioni aziendali risultano da processo verbale.

3.9. OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La vigilanza sul funzionamento del Modello, e l'accertamento di eventuali violazioni dello stesso, è assicurata da una regolare informativa dell'Organismo di Vigilanza proveniente dalle singole Funzioni aziendali, come previsto dall'art. 6, comma 2, *lett. d*, Decreto 231.

Tale obbligo, rivolto alle Funzioni aziendali che operano nelle aree a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, da Autorità Pubbliche di Vigilanza o altre Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini relative a reati presupposto,
- relazioni interne che evidenziano la commissione di reati presupposto,
- report predisposti dai Responsabili di Funzione, dai quali emergano atti o fatti con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto 231;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi), nonché di incidenti, infortuni e visite ispettive;
- notizie relative a commesse da parte di soggetti pubblici;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;



- cambiamenti organizzativi o di business;
- adozione di nuove procedure o la modifica delle procedure esistenti.
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- incarichi conferiti alla società di revisione;
- comunicazioni della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- *mala gestio* aziendale;
- ogni violazione del Modello.

In aggiunta a tali informazioni, i Responsabili delle Funzioni aziendali comunicano periodicamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- elenco nominativo dei soggetti legittimati a intrattenere relazioni con soggetti pubblici, con indicazione dettagliata dei contatti intrattenuti da altri soggetti vicari per motivi di urgenza e necessità;
- elenco nominativo dei soggetti aziendali che ricoprono il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- atti emanati dal soggetto pubblico che incidono sulla gestione di "Agrochimica";
- atti di rendicontazione destinati al socio pubblico o ad altri soggetti pubblici;
- istanze di concessione di finanziamenti pubblici.

L'Organismo di Vigilanza può sempre richiedere integrazioni e approfondimenti in merito alle informazioni trasmesse dalle Funzioni aziendali.

3.10. WHISTLEBLOWING

Agrochimica predispone un sistema di *whistleblowing*, inteso come procedura che consente ai Destinatari di segnalare riservatamente all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello.

I Destinatari segnalano le violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza, delle quali sono venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con la "Agrochimica", attraverso il sistema di *whistleblowing*. Le segnalazioni possono essere effettuate solo agendo in buona fede.

L'Organismo di Vigilanza istituisce una casella di posta elettronica dedicata, cui inoltrare le predette segnalazioni: odv@agrochimica.it.

A seguito della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza svolge le investigazioni necessarie e valuta le eventuali ed opportune misure da adottare. L'Organismo di Vigilanza:

- garantisce la conservazione dei dati ricevuti;
- informa il segnalante ed il segnalato degli sviluppi delle investigazioni.



3.11. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Agrochimica individua il contenuto minimo della segnalazione. In ogni caso, la segnalazione contiene l'indicazione:

- del soggetto segnalante. Il soggetto segnalante dichiara se ha un interesse collegato alla comunicazione;
- del soggetto al quale il Destinatario ritenga imputabile la violazione del Modello. Agrochimica individua i soggetti che possono essere segnalati, garantendo la riservatezza sulla loro identità;
- degli elementi utili alla ricostruzione della violazione del Modello e alla sua verifica.

a. Tutela del whistleblower

Agrochimica predispone forme di whistleblowing conformi alla legislazione in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

L'identità del segnalante è riservata. Non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Nello specifico, il prestatore di lavoro che abbia segnalato violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, incidenti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla predetta segnalazione.

b. Verifiche

Il Modello è soggetto, peraltro, a specifiche verifiche congiunte da parte dell'Organismo di Vigilanza di Agrochimica e delle Funzioni aziendali di volta in volta competenti.

Nello specifico, trattasi di:

- verifiche di atti: semestralmente verifica i principali atti societari (delibere, modifiche allo Statuto, bilanci e relative relazioni) ed i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla "Agrochimica" nell'ambito di aree a rischio;
- verifica delle procedure: verifica costantemente l'efficace attuazione di procedure, regolamenti ed istruzioni operative.

Delle verifiche è redatto processo verbale.



SEZIONE II
PARTE SPECIALE

1. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 24 d.lgs. 231/2001

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Malversazione di erogazioni pubbliche, Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 	<p>Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 		
<ul style="list-style-type: none"> Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898) 		



MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Livello di rischio basso

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La disposizione in questione è finalizzata alla repressione dei fenomeni di distrazione, anche parziale, di somme ottenute, ad esempio, a titolo di sovvenzione, con riferimento ad ipotesi di illecita utilizzazione di risorse pubbliche.

Conseguentemente, tale figura di reato mira a punire tutti quei casi di abusi, successivi all'erogazione di



sovvenzioni, consistenti nell'impiego distorto rispetto agli scopi di legge di finanziamenti ottenuti da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o da parte delle Comunità Europee.

L'Ente è diretto beneficiario delle sovvenzioni che, tuttavia, anziché essere utilizzate per soddisfare le finalità di interesse pubblico a cui sono destinate per legge, vengono invece distratte per altro scopo (si pensi, ad esempio,

alle sovvenzioni da parte delle Comunità Europee o di altro Ente Pubblico da destinare all'attività di formazione o alla riconversione professionale del personale, ovvero al finanziamento pubblico dei progetti per le pari opportunità).

Sono esposte a rischio maggiore le funzioni aziendali espletate da soggetti apicali, quali l'Amministratore(i) della Società, il Responsabile delle procedure di gara che vedono interessate le Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, esposti a rischio coloro i quali - ancorché collaboratori esterni alla società - svolgono delle funzioni di agenzia/rappresentanza in virtù delle quali agiscono in nome e per conto della società.

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste quando il delitto è commesso, nell'interesse o vantaggio del medesimo, dai soggetti indicati dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. 231/2001, ossia da chi rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti anche di fatto la gestione o il controllo dell'ente, ovvero da chi sia sottoposto alla direzione o vigilanza di una delle persone appena individuate.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

b) **Considerazioni:** Il reato in questione appare configurabile in capo alla società, con livello di rischio basso, stante l'attuale limitata tendenza di "Agrochimica" ad avere rapporti con la P.A. al fine di ottenere prestiti, finanziamenti o a partecipare a gare d'appalto.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i).



INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 TER C.P.)

Livello rischio basso



Tale disposizione è stata introdotta al fine di punire particolari modalità di realizzazione della truffa in erogazioni pubbliche. Il fatto consiste nel conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso il deposito o l'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. Ai fini della consumazione è sufficiente il semplice utilizzo o la presentazione di documentazione falsa

ovvero la comunicazione di un dato rilevante.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria, invece, l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Anche questo reato, al pari del reato p. e p. dall'art. 316 bis c.p., può essere commesso in relazione a sovvenzioni pubbliche concesse mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti fatti o circostanze non rispondenti al vero ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, che abbiano quale diretto beneficiario l'Ente.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

b) **Considerazioni:** Il reato in questione appare configurabile in capo alla società, con livello di rischio basso, essendo limitata (al momento addirittura assente) la percezione di somme pubbliche da parte "Agrochimica".

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i)

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Livello rischio basso

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che



derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.



TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N.1., C.P.).

Livello rischio basso

La fattispecie prevede un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro Ente Pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore.



Per “*artificio*” o “*raggiro*” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

La casistica collegata a tale ipotesi di reato può ritenersi assai ampia. Il comportamento del dirigente dell'Ente può integrare in vario modo la fattispecie: truffe perpetrate ai danni di Enti Previdenziali ovvero di amministrazioni locali attraverso dichiarazioni mendaci ovvero altre condotte fraudolente, cioè mediante condotte che forniscono una rappresentazione della situazione reale in maniera difforme, idonee quindi a indurre in errore ingenerando una falsa rappresentazione della situazione effettiva (di fatto o di diritto). È il caso delle false dichiarazioni in sede di partecipazione a gare pubbliche per l'aggiudicazione di un servizio o per conseguire particolari benefici di legge (ad esempio: sgravi contributivi per l'assunzione di nuovo personale con contratti formazione lavoro o altre agevolazioni connesse all'assunzione obbligatoria dei



disabili ai sensi della L.68/1999) ovvero ancora alterazioni commesse nello svolgimento del servizio di erogazione del trattamento previdenziale per conto dell'INPS al fine di conseguire un illecito arricchimento.

a) Valutazione del rischio: Basso

b) Considerazioni: Il reato in questione appare configurabile in capo alla società, con livello di rischio basso, stante l'attuale limitata tendenza di "Agrochimica" ad avere rapporti con la P.A. al fine di ottenere prestiti, finanziamenti o a partecipare a gare d'appalto.

c) Funzioni interessate: Amministratore(i).

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Livello rischio basso



Il reato di cui all'art. 640-bis assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316 ter, che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis, in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.

L'Ente può, mediante artifici o raggiri, indurre lo Stato o altro Ente Pubblico o la Comunità Europea a liquidare o approvare indebite erogazioni pubbliche. La struttura del presente delitto è in tutto analoga a quella indicata in riferimento all'art. 640 co. 2, n. 1 c.p. L'elemento qualificante rispetto al reato di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p. è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

a) Valutazione del rischio: Basso

b) Considerazioni: Il reato in questione appare configurabile in capo alla società, con livello di rischio basso stante l'attuale limitata tendenza di "Agrochimica" ad avere rapporti con la P.A. al fine di ottenere prestiti, finanziamenti o a partecipare a gare d'appalto.



c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i).

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Livello rischio basso



La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione

del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'Ente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

La fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. La casistica è di difficile individuazione considerata la condizione necessaria voluta dal Decreto secondo il quale il reato deve comunque essere commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente. Tuttavia è possibile configurare l'ipotesi di una alterazione di un sistema informatico (ad esempio un programma) per il calcolo ed il versamento di imposte o tasse, che determini un vantaggio per l'Ente, con corrispondente danno per l'Erario.

Valutazione del rischio: Basso



FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART.2 L. 23-12-1986, N. 898)

Livello rischio basso

La disposizione in esame prevede che "Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la



reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".

Valutazione del rischio: Basso

*** **

2. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 24-bis d.lgs. 231/2001

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o



interrompere un sistema informatico o telematico, Falsità nei documenti informatica, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

REATI – PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività; • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Intercettazione, impedimento interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito



		<ul style="list-style-type: none"> • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.4); 	Fino a quattrocento quote	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi
<ul style="list-style-type: none"> • Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.); 		
<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105). 		

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Livello rischio basso

Questo reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati, ad esempio limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni. Il delitto potrebbe essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso. Si pensi, inoltre, all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di una banca o di una Pubblica Amministrazione allo scopo di modificare i dati relativi all'Ente, ovvero all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico facente capo:

- ad un concorrente per acquisire informazioni a scopo di spionaggio industriale;
- a concorrenti, enti detentori di informazioni di interesse ovvero potenziali clienti allo scopo di implementare la propria offerta commerciale o le proprie strategie di marketing.



INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Livello rischio basso



Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto sono punite le condotte preliminari all'accesso

abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche. Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra li comunichi senza autorizzazione a terzi e chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. La fattispecie di reato ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

Valutazione del rischio: Basso

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Livello rischio basso

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad



esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione. Il reato sussiste nel caso di chi - fuori dai casi consentiti dalla legge - installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.



Valutazione del rischio: Basso

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 – BIS C.P.)

Livello rischio basso

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Valutazione del rischio: Basso

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO
O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Livello rischio basso

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di



proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

Valutazione del rischio: Basso

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Livello rischio basso

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Valutazione del rischio: Basso

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES CO.3 C.P.)

Livello rischio basso

Il detto reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter c.p., quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. I reati in esame (artt. 635 bis, art. 635 ter, art. 635 quater e art. 635 quinquies c.p.) sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.



Valutazione del rischio: Basso

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 -QUATER C.P.)

Livello rischio basso

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra li comunichi senza autorizzazione a terzi e chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Valutazione del rischio: Basso

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Livello rischio basso

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Valutazione del rischio: Basso



FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.).

Livello rischio basso

La disposizione in esame estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.).

Valutazione del rischio: Basso

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.).

Livello rischio basso

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Valutazione del rischio: Basso

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 24-bis d.lgs. 231/2001 possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) Valutazione del rischio: Basso

b) **Considerazioni:** I reati in questione appaiono configurabili in capo alla società, con livello di rischio basso, stante il tipo di attività svolta da Agrochimica e la quasi totale assenza di operazioni inerenti il trattamento di dati e l'utilizzo di programmi/software/dispositivi di natura informatica.



Si precisa, infatti, che i programmi informatici sono utilizzati solo per la regolamentazione di attività interne (come ad esempio la gestione dei flussi di entrata/uscita del magazzino o la registrazione dei dati dei clienti e/o dei fornitori).

Infine, con riferimento al trattamento dei dati personali dei clienti, si evidenzia come tutta la documentazione raccolta venga adeguatamente custodita in un PC aziendale al quale hanno accesso solo soggetti autorizzati.

Si invita, tuttavia, Agrochimica a provvedere alla nomina di un “Data Protection Officer” (DPO) al fine di tutelare se stessa - ed i propri clienti/fornitori - da una possibile fuga (o trafugamento) di dati personali contenuti nella propria strumentazione informatica.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile Risorse Umane e Affari generali.

*** **

3. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 24-ter d.lgs. 231/2001

Art. 24-ter d.lgs. 231/2001: Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina, Associazione di tipo mafioso, anche straniera, Scambio elettorale politico-mafioso, Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, Associazione per delinquere

REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> ● Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.); ● Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.); ● Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); ● Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); ● Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/2000) 	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) ● sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ● divieto di contrattare con la P.A. ● esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse ● divieto di pubblicizzare beni e servizi



<ul style="list-style-type: none"> • Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.). 	Da trecento a ottocento quote	
--	-------------------------------	--

1) Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale

OMISSIS

“Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

2) ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

Il reato è costituito dalla condotta di chi fa parte anche eventualmente modalità di concorso esterno di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche virgola di concessioni di autorizzazioni appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

3) SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

L’articolo in esame rappresenta un’ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato è, oltre all’ordine pubblico, l’esercizio del diritto di voto, lesa dall’indebito condizionamento mafioso, e, più in generale, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. La condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di procacciare i voti con le modalità di cui all’art. 416 bis o nell’accettare la promessa in cambio dell’erogazione o della promessa di denaro o di altre utilità al sodalizio criminale. Non è ritenuto sufficiente il mero dato dell’utilizzazione del metodo mafioso, ma è necessario che l’utilizzo di tale metodo sia specifico oggetto della promessa. Secondo parte della giurisprudenza è invece sufficiente, data la natura di reato di pericolo, che l’indicazione del voto sia percepita dagli elettori come proveniente dal clan mafioso, e, in quanto tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.



4) SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

Trattasi di reato pluri-offensivo, posto a tutela sia della libertà individuale, sia del patrimonio. Il bene giuridico del patrimonio ha in realtà perso, con il passare del tempo e delle novelle legislative, gran parte della sua pregnanza, come comprovato dall'irrelevanza, ai fini della consumazione, del conseguimento del profitto.

La fattispecie si colloca a metà strada tra le condotte integranti il sequestro di persona (art. 605 c.p.) e l'estorsione (art. 629 c.p.). Essa consiste dunque nel sequestrare una persona, con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a versare un prezzo per la liberazione. Il reato può essere commesso sia in forma attiva che omissiva, qualora il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di proteggere il sequestrato. L'ingiusto profitto deve essere precipuamente preso di mira come contropartita per la liberazione, configurandosi altrimenti il concorso materiale tra estorsione e sequestro di persona. Come già accennato, il legislatore non pretende il conseguimento del profitto ai fini della consumazione, pertanto il tentativo risulta configurabile tutte le volte in cui la privazione della libertà personale non riesca a consolidarsi per l'intervento di fattori esterni. La norma richiede il dolo specifico, ovvero la volontà di conseguire un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

5) ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI (ART. 74 DPR. 309/1990).

Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

6) ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 CO.1-5 C.P.)

Il reato in questione si configura in presenza della condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.



A. AREE DI RISCHIO

La possibilità di infiltrazioni di stampo mafioso o di cooperazioni con realtà di tipo criminale-associativo o mafioso, possono ravvisarsi nel campo delle contrattazioni tra la "Agrochimica" e soggetti terzi, sia nell'ambito della stipula di convenzioni, sia nell'ambito della fornitura di beni e servizi, nonché nell'ambito della gestione del patrimonio. Sono a rischio soprattutto le attività controllate dall'Amministratore(i) che implicano rapporti e relazioni con soggetti che potrebbero far parte di associazioni per delinquere.

B. FUNZIONI A RISCHIO

Le funzioni aziendali a rischio di commissione delle fattispecie in questione, sono quelle che svolgono determinate attività considerate a rischio, alla luce di quanto emerso in sede di relazione del documento di risk assessment inerente "Agrochimica":

- ATTIVITÀ DI GOVERNANCE: in quanto può avere rapporti con ogni tipologia di interlocutore in relazione all'attività che richiedono un impegno di livello direzionale;
- ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL BILANCIO: in quanto i soggetti preposti alla gestione della detta attività sono deputati a gestire i flussi finanziari da e verso gli interlocutori esterni della società nonché gli amministra gli adempimenti di tipo amministrativo contabile;
- SICUREZZA, MANUTENZIONE E AMBIENTE.

C. LINEE DI CONDOTTA

I destinatari del modello sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate nonché nella sfera dei rapporti con ogni portatore di inter di interesse esterno le seguenti regole di condotta:

- garantire il rispetto dello statuto e delle norme di legge applicabili nelle operazioni societarie,
- interdire l'ingresso nella compagine societaria di soggetti individui o imprese dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo persone legate all'ambiente della camorra della mafia del riciclaggio del traffico di droga o dell'usura;



- non utilizzare strumenti e conti anonimi o contanti per il compimento di operazioni di trasferimento di importi irrilevanti;

- rispettare tutti i requisiti procedurali al fine della selezione dei fornitori con particolare riferimento alle incensuratezza delle controparti contrattuali casellario giudiziale e dalla valutazione preventiva dell'entità dei prezzi offerti rispetto ai valori di mercato.

Si prevede inoltre l'esplicito divieto si prevede inoltre esplicito divieto per tutti i destinatari del modello di

- prestare qualunque forma di collaborazione o anche attivare il semplice contatto con soggetti colpiti o indiziati da provvedimenti giudiziari legati alla criminalità organizzata;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti effettivi e/o potenziali che possano in maniera diretta o indiretta favorire le condizioni per reati di criminalità organizzata nell'ambito dell'attività lavorativa;

- porre in essere qualsiasi situazione e ottenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la pubblica sicurezza.

In particolare è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare, in alcuna forma, le associazioni di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p.;

- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indiretta, nei confronti di simili associazioni;

- fornire supporto logistico e/o di qualsivoglia altro tipo a persone che partecipano alle associazioni suddette;

- stipulare qualsiasi tipo di contratto, avere rapporti commerciali, di collaborazione di diverso tipo con controparti che abbiano precedenti penali o carichi pendenti noti alla società in materia di reati di criminalità organizzata, ovvero dei quali si presume il vincolo associativo e la finalità criminale anche se non si ha la certezza tanto del vincolo quanto dello scopo illecito, purché si disponga di elementi sufficienti a farne desumere l'esistenza e ciò nonostante non si desista dall'attivazione dei predetti rapporti.



4. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25 d.lgs. 231/2001

Art. 25 d.lgs. 231/2001: Corruzione per l'esercizio della funzione, Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione, Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione, Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Abuso d'ufficio, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione), Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Concussione, Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari), Traffico di illecite influenze.

REATI - PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); • Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.); <p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peculato (art. 314 comma 1 c.p.); • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.); • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); 	<p>Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>No</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 1, c.p.); • Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.); • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.); 	<p>Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali



		<p>alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • divieto di contrattare con la P.A. ; • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse; • divieto di pubblicizzare beni e servizi; • La sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.); • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319, 319bis c.p.); • Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.); • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); • Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari) (art. 321 c.p.); • Traffico di illecite influenze (Art. 346 bis c.p.); 	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) • sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • divieto di contrattare con la P.A. • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse



		<ul style="list-style-type: none"> • divieto di pubblicizzare beni e servizi • La sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e • controllo del soggetto apicale
--	--	--

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Livello rischio medio/basso

Il reato in questione si configura allorché un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La disposizione prevede la punibilità di qualsiasi comportamento, attivo od omissivo anche non espressamente in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio, che si concretizzi - o si sia concretizzato - nella violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà alla cui osservanza è chiamato il Pubblico Ufficiale. Ai fini della configurabilità di tale reato, è necessario che il Pubblico Ufficiale percepisca, o accetti la promessa, per sé o per altri, di un indebito compenso senza che a tal fine debba sussistere un rapporto di proporzione tra la prestazione del soggetto attivo e quanto dato o promesso.



La corruzione rientra nel novero dei reati contro la pubblica amministrazione, e, più precisamente, un delitto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio contro la P.A. Essa è pertanto un reato “proprio”, in quanto può essere commesso solo dal soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), ma, a differenza di altri delitti contro la P.A., è anche un reato a concorso necessario o reato plurisoggettivo, poiché per la sua commissione è



indispensabile l'accordo fra il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ossia il corrotto) e il soggetto privato (cd. corruttore), il quale risponderà del reato (art. 320 c.p.) insieme al primo.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

La disposizione in questione prevede che *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 CO.1 E 3 C.P.)

Livello rischio medio/basso

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È, inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.



È necessario, altresì, che la promessa di denaro o di altra utilità non sia accettata dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo



restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Livello rischio medio/basso

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari, i periti d'ufficio, i cancellieri od altro funzionario) e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.



Analoga situazione potrà verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore), al fine di preservare l'immagine dell'Ente, per ottenere il proscioglimento nell'ambito di un processo penale di propri amministratori o indagati.

RESPONSABILITÀ DEL CORRUTTORE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 321 C.P.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”



ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 322, CO. 2 E 4, C.P.)

Livello rischio medio/basso

“OMISSIS

- Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

OMISSIS

- La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (SE TALUNO È INGIUSTAMENTE CONDANNATO ALLA DETENZIONE) (ART. 319-TER, CO. 2, C.P.)

Livello rischio basso

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari, i periti d'ufficio, i cancellieri od altro funzionario) e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Analogha situazione potrà verificarsi, ancora, nel caso in cui la corruzione venga posta in essere, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore), al fine di preservare l'immagine dell'Ente, per ottenere il proscioglimento nell'ambito di un processo penale di propri amministratori o indagati.



RESPONSABILITÀ DEL CORRUTTORE PER CORRUZIONE AGGRAVATA PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO E PER CORRUZIONEIN ATTI GIUDIZIARI (ART. 321 C.P.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

TRAFFICO DI ILLECITE INFLUENZE (ART. 346 BIS C.P.)

Livello rischio basso

Il traffico di influenze illecite è un reato previsto e disciplinato dall'articolo 346-bis c.p., introdotto dalla legge n. 190/2012.

Il delitto di traffico di influenze illecite è commesso da chi (al di fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o corruzione di cui all'articolo 322-bis):

- sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'articolo 322-bis al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità a titolo di:
 - prezzo per la propria mediazione illecita verso il predetto soggetto,
 - remunerazione in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
 - dà o promette indebitamente denaro o altra utilità.

Dal 2019, con l'entrata in vigore della legge cd. anticorruzione (n. 3/2019), il traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero delle fattispecie delittuose che possono dare luogo alla responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001 POSSONO SVILUPParsi LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

a) **Valutazione del rischio:** Medio/basso

b) **Considerazioni:** I reati in questione appaiono configurabili in capo alla società, con livello di rischio medio/basso, stante la scarsa propensione di “Agrochimica” alla partecipazione a bandi di gara e/o finanziamenti pubblici.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i) e Resp. Amm. e Finanza.

*** **



5. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001 – Turbata libertà dell'industria o del commercio, Illecita concorrenza con minaccia o violenza, Frodi contro le industrie nazionali, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE	
<ul style="list-style-type: none"> • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) 	Fino a cinquecento quote e Fino a ottocento quote nel caso dei reati di cui all'art. 513 bis e 514 c.p.	solo nel caso dei reati di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione dall'esercizio dell'attività • sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse • divieto di pubblicizzare beni e servizi 	
<ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp.) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 			
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) 			



<ul style="list-style-type: none"> • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) 		
---	--	--

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

a) Valutazione del rischio: Alto

b) Considerazioni: Essendo il bene giuridico sacrificato dall'offesa, descritta dalla norma dell'art. 513 c.p., il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico (Sez. 3, 3445/1995), se anche può rilevare l'offesa nei confronti del singolo imprenditore, è penalmente rilevante, però, unicamente



una condotta fraudolenta che miri, appunto, al turbamento del normale svolgimento dell'industria e del commercio predetti, tale non essendo invece quella che si limiti a predisporre, come nella specie, atti di concorrenza sleale che, certamente, non possono incidere “a monte”, alterandola, sulla funzionalità dell'impresa “rivale” (nella specie, normalmente continuata) ma, unicamente, “a valle”, sulla destinazione dell'attività economica, ovvero sul *target* dell'attività produttiva e, cioè, sul raggiungimento del consumatore. Ne è riprova il fatto che la condotta di illecita concorrenza trova collocazione penale nell'ambito della diversa figura di reato di cui all'art. 513-bis ove però accompagnata da violenza o minaccia, diversamente rivestendo, in assenza di tali requisiti, valenza di mero inadempimento di carattere civilistico ex art. 2958 CC. Ed è, evidentemente, per tale ragione, che in sede di legittimità si è affermato che, esclusa l'applicabilità del delitto di cui all'art. 513-bis, il quale punisce esclusivamente l'alterazione realizzata mediante minaccia o violenza, la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il reato di cui all'art. 513 solo qualora l'azione sia posta in essere anche al fine specifico di turbare o impedire un'industria o un commercio e, cioè, di attentare alla libertà di iniziativa economica (Sez. 3, 12227/2015).

c) Funzioni interessate: Amministratore(i), Responsabile Vendita al dettaglio fitofarmaci.



ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque nell’ esercizio di un’ attività commerciale, industriale o, comunque, produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’ attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

a) **Valutazione del rischio:** Alto

b) **Considerazioni:** A parere di Cass., sez. pen. III, 3 novembre 2005, n. 46756, “la fattispecie prevista dall’ Art.

513 bis CP ricomprende tutti i comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori, ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore“ (tale è pure l’ orientamento ermeneutico di Cass., sez. pen. II, 27 giugno 2007, n. 35611 nonché di Cass, sez. pen. III, 6 marzo 2013, n. 16195).



c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i). Personale addetto ad intrattenere rapporti con produttori/fornitori.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

a) **Valutazione del rischio:** Alto

b) **Funzioni interessate:** Amministratore(i).



FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque, nell' esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all' acquirente una cosa mobile per un' altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065”.



Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune: ergo, se pubblico fornitore, è integrata la diversa fattispecie dell' art. 356 c.p. e l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del

commercio, essendo l'elemento materiale della fattispecie criminosa il c.d. “*aliud pro alio*” (ossia la vendita di un prodotto spacciato come avente le caratteristiche di un altro).

a) **Valutazione del rischio:** Alto

b) **Considerazioni:** Il reato in questione si consuma con la consegna ed il tentativo si configura anche con la semplice esposizione alla vendita di “*aliud pro alio*” .

Si precisa che si tratta di reato sussidiario rispetto a quello di truffa ex art. 640 c.p.: in quest'ultimo reato, infatti, l'inganno è causa determinante del consenso e deve dipendere da artifici o raggiri; viceversa, nel reato p. e p. dall'art. 515 c.p. l'inganno è *post factum*, cioè si realizza successivamente al momento della conclusione del contratto, o se causa determinante non ha recato all' acquirente un danno patrimoniale.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile vendita al dettaglio fitofarmaci.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINECOME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Livello rischio basso

“Chiunque, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.



Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune ed il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla buona fede negli scambi commerciali e dalla salvaguardia dell'ordine economico: se le sostanze non genuine sono anche pericolose allora sono integrate le norme a tutela della salute ed assumono rilievo gli artt. 442 e 444 c.p.

Quando si parla di sostanze alimentari si fa riferimento sia alle sostanze solide che alle bevande: sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è genuino anche il prodotto che non contenga al suo interno le sostanze ed i quantitativi per lo stesso previsti.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione del reato *de quo* è il dolo generico e le circostanze aggravanti e speciali sono quelle disciplinate dall'art. 517 bis.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

b) **Considerazioni:** Il reato in questione è un reato di pericolo e si consuma con la semplice messa in vendita.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile vendita al dettaglio fitofarmaci.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Livello rischio alto

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull' origine, provenienza o qualità dell' opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune ed il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela della correttezza commerciale: la tutela del marchio è solo indiretta.

Il presupposto del reato è rappresentato dall' esistenza di nomi o di marchi che

caratterizzano il prodotto, mentre l'elemento materiale consiste nella somiglianza del segno distintivo,



non essendo necessaria la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione, né la concreta induzione in errore dell' acquirente, ma "la semplice imitazione, anche generica" (vedasi sent. C. Cass. del 20.10.1994, N. 10798), altrimenti, si ricadrà nelle ipotesi delittuose disciplinate dagli artt. 473 e 474 c.p.

È un reato sussidiario, rimanendo – pertanto - assorbito dai reati di cui agli artt. 473, 474 c.p.

Infine, si evidenzia come l'elemento soggettivo del reato sia rappresentato dal dolo generico e come le circostanze aggravanti dello stesso siano quelle previste dall'art. 517 bis c.p.

a) Valutazione del rischio: Alto

b) Considerazioni: La condotta tipica è già a tutela anticipata. La Corte di Cass. ha escluso il tentativo atteso che non costituisce tentativo, ma condotta penalmente irrilevante "la semplice detenzione dei prodotti di cui alla norma, senza la loro effettiva messa in vendita".

c) Funzioni interessate: Amministratore(i), Responsabile vendita al dettaglio fitofarmaci.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.).

Livello rischio alto

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari "

Anche se si tratta di reato comune, l'ipotesi più plausibile è che il soggetto attivo dello stesso possa essere il produttore (comma I) o il commerciante (comma II).

Con riferimento al bene giuridico tutelato si precisa che vi è « una tutela anche più ampia di quella riconducibile all' art. 517 c.p.» perché « non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci a ingannare il pubblico dei consumatori, orientando all' evidenza la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati a utilizzare indicazioni geografiche e le denominazioni di origine».

Il presupposto del reato è poi rappresentato dal fatto che:



- le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine siano «titolate», cioè protette da privativa (ante caso concreto);
- non è richiesto che l'origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.lgs. n.30/2005 art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517 quater c.p. di clausole di riserva, a meno di concorso se questi marchi che accompagnano i prodotti DOP o IGP siano registrati.

Con riferimento alla condotta materiale essa può consistere nelle:

- condotte di contraffazione od alterazione (alternativamente) dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica;
- condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci.

a) Valutazione del rischio: Alto



6. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-ter d.lgs. 231/2001

Art. 25-ter d.lgs. 231/2001: False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali commesse con fatti di lieve entità, Impedito controllo, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Illecita influenza sull'assemblea, Omessa comunicazione del conflitto di interessi, Aggiotaggio, Corruzione tra privati, Istigazione alla corruzione tra privati

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 	Da duecento a quattrocento quote (co. 1 lett. a)	no
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali commesse con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 	Da cento a duecento quote	no
<ul style="list-style-type: none"> Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 	Da duecento a trecentosessanta quote	no
<ul style="list-style-type: none"> Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 	Da quattrocento a mille quote	no
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) 	Da quattrocento a seicento quote	no

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Livello rischio medio-alto

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra quando l'Amministratore(i) e il Revisore, con l'intenzione di ingannare i terzi e al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla



situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari



sulla predetta situazione. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una

variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI COMMESSE CON FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621 BIS C.C.)

Livello rischio medio-alto

Se i fatti idonei a integrare il reato di false comunicazioni sociali sono di lieve entità, la pena, in forza di quanto previsto dall'articolo 2621-bis c.c., è quella della reclusione da sei mesi a tre anni.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Livello rischio medio-alto

La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché l'Amministratore, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Livello rischio medio-alto



La Società incorre nelle conseguenze del reato di cui sopra allorché l'Amministratore(i) in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Livello rischio basso

L'aggiotaggio comune si verifica quando un soggetto, per trarne un vantaggio indebito, provoca l'alterazione del prezzo delle merci o valori ammessi nel pubblico mercato, attraverso artifici, oppure, attraverso la diffusione di notizie false, tendenziose o esagerate.

Si distinguono dalla forma comune i comportamenti che prevede l'articolo 2637 del codice civile, che punisce anche le azioni finalizzate a incidere sull'affidabilità delle banche e l'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non viene presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Livello rischio medio-alto

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.



Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi." (articolo introdotto dalla Legge Anticorruzione del novembre 2012).

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Livello rischio medio-alto

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.



La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o

dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 POSSONO SVILUPParsi LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

a) Valutazione del rischio: Basso/Medio/Alto

L'Amministratore(i) il Revisore ed il Responsabile dell'Area Amministrativa potrebbero essere indotti, per arrecare fittizio vantaggio alla Società (ottenere credito, evitare ricapitalizzazioni e simili), a esporre nel bilancio fatti e valutazioni non rispondenti al vero o ad omettere informazioni.

Pertanto, appare necessaria la predisposizione di relazioni di accompagnamento al bilancio.



L'infrazione riguarderebbe l'Amministratore(i), il Revisore ed il Responsabile dell'Area Amministrativa, in quanto verificano i supporti operativi ed elaborano, di fatto, le relazioni.

- Comunicazioni sociali

Con riferimento alle comunicazioni sociali, si precisa come si tratti di comunicazioni sui dati sociali trasmessi a terzi, quali enti finanziatori, fornitori o altre parti sociali.

- Impedito controllo

Potranno essere l'Amministratore(i) o il Responsabile dell'Area Amministrativa e del Personale che, al fine di evitare di rendere manifesta una particolare situazione che possa influenzare il giudizio del Revisore, occultino documenti o producano idonei artifici al fine di impedire od ostacolare l'attività di controllo.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori

Potrà essere l'Amministratore(i) che riduce il capitale o effettua operazioni straordinarie, creando danno ai creditori.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

La norma prevede, a carico degli amministratori che omettono di comunicare l'esistenza di un interesse proprio in un'operazione, la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni, se da tale condotta omissiva siano derivati danni alla società o a terzi. Il comma 2 dell'art. 2629-*bis* c.c. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il medesimo reato.

Trattasi di reato di danno, poiché è richiesta, ai fini della consumazione della condotta criminosa, la lesione effettiva del bene giuridico protetto; la condotta che il legislatore ha inteso punire è, pertanto, esclusivamente quella da cui scaturisce un danno a carico della società o di terzi.

Sotto questo profilo, è interessante notare come, potendo essere, il più delle volte, la società stessa parte danneggiata dalla condotta di reato commessa da amministratori, le ipotesi delittuose che comportano una eventuale responsabilità amministrativa dell'ente riguardano non tanto le condotte di amministratori a danno della società cui appartengono, ma esclusivamente le condotte che comportino danni a terzi.

- Corruzione tra privati

Con riferimento alle novità normative previste dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 (*"disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ha riformato"*) entrata in vigore il 28 novembre 2012, si tenga presente la radicale modifica dell'art. 2365 c.c. che ha introdotto in rubrica il richiamo alla corruzione tra privati e subordinato l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

La nuova normativa prevede espressamente, tra i soggetti attivi, i sottoposti alla direzione o alla vigilanza altrui; inoltre la dazione o la promessa di utilità possono adesso essere accettate "per sé o per altri".

Sotto questo profilo, è interessante notare come, potendo essere, il più delle volte, la società stessa parte danneggiata dalla condotta di reato commessa da amministratori, le ipotesi delittuose che comportano una



eventuale responsabilità amministrativa dell'ente riguardano non tanto le condotte di amministratori a danno della società cui appartengono, ma esclusivamente le condotte che comportino danni a terzi.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile area amministrativa e finanza e Revisore conti.

d) **Protocolli:** È doveroso fare riferimento anche alle linee guida previste nel presente Modello nel capitolo relativo ai reati contro la pubblica amministrazione. In particolare è necessario:

- Creare una stratificazione nei poteri autorizzativi dei processi decisionali e la distinzione di ruoli, nell'ambito dell'organizzazione della "Agrochimica", con riferimento ai rapporti con i soggetti terzi;
- implementare flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza in merito a operazioni di effettuate "fuori soglia" o in deroga agli standard adottati dalla società o comunque ogni qualvolta emerga un profilo critico o di potenziale conflitto d'interessi con un soggetto terzo;
- individuare – ove possibile – le "altre utilità" che possano costituire contropartita di un eventuale accordo corruttivo (omaggi a clienti, gadgettistica, sponsorizzazioni, associazioni e via dicendo, riconducibili ad un ente/cliente/soggetto terzo o ai suoi singoli manager); a tale proposito, qualsiasi omaggio, vantaggio o utilità non devono mai consistere in pagamenti in contanti, e devono essere sempre "ragionevoli" in base ai parametri del buon senso.

Tutti i dipendenti sono tenuti a garantire che le informazioni all'Amministratore(i), all'Organismo di Vigilanza siano aggiornate e complete; i dipendenti dell'Area Amministrazione e del Personale, in particolare, hanno la responsabilità specifica di garantire che le prassi contabili della Società assicurino ai soggetti suindicati una piena, corretta, precisa e tempestiva collaborazione nel fornire dati economici e finanziari della Società stessa. I dipendenti che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correlati, e che evidenziassero anomalie o situazioni non congrue e coerenti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile diretto o all'Organismo di Vigilanza, istituito dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In riferimento alle occasioni di integrare reati in materia societaria, la gestione del rischio avviene con gli strumenti nel seguito indicati.

In generale:

- con la distribuzione del Codice etico a tutti i dipendenti e agli organi sociali, e con la sua pubblicazione nella bacheca della Sede e degli Uffici e sul sito Internet della Società;
- con la specifica richiesta, all'atto della consegna, che il Codice dovrà essere strettamente applicato ed osservato;
- con la manifestazione della ferma intenzione di applicare le sanzioni, in caso di inosservanze;
- con l'attività ispettiva e di *compliance* dell'Organismo di Vigilanza.



Nel caso specifico:

- con controlli specifici sull'osservanza delle normative interne, predisposte in materia di contabilità e bilancio;
- con la predisposizione e la presentazione tempestiva e completa all'Amministratore(i) della documentazione pertinente ad ogni decisione che è indicata all'ordine del giorno; delle bozze del bilancio e della relazione, nonché il giudizio della società di revisione; della bozza del bilancio semestrale e del budget dell'esercizio successivo;
- con l'invio all'Organismo di Vigilanza di copia delle comunicazioni rilasciate dalla società di revisione;
- con la tracciabilità di ogni operazione che genera una registrazione contabile.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono, singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Società ed al relativo governo, quindi in particolare i Soggetti Apicali, nonché tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti alla seguente condotta:

- rigorosa osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali, nonché a eventuali operazioni sul capitale sociale. Divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, di omettere informazioni ed occultare dati in violazione dei principi normativi e delle regole aziendali, in modo da indurre in errore i destinatari del bilancio e degli altri documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- correttezza, liceità ed integrità, rispetto dei principi normativi e delle regole procedurali interne nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili e del Bilancio della Società e nella sua rappresentazione all'esterno anche ai fini di garantire i diritti dei Soci e il corretto funzionamento del mercato;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed Autorità di Vigilanza e di controllo e delle società di revisione. Chiarezza, veridicità e conformità alle politiche e ai programmi aziendali delle comunicazioni rivolte all'esterno, riservando i rapporti con gli organi di informazione alle funzioni aziendali preposte;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- definizione di regole per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e il controllo della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto. La maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé e/o per gli altri, un ingiusto profitto;
- rigorosa osservanza di tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Rigorosa



osservanza delle procedure interne atte a garantire una corretta e tempestiva attività di segnalazione agli organi di vigilanza;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.



7. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001: Omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, d.lgs. 81/2008, Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Lesioni personali colpose, Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.); 	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse
<ul style="list-style-type: none"> Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.); 	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;
<ul style="list-style-type: none"> Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.); Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.). 	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> interdizione dall'esercizio dell'attività sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito divieto di contrattare con la P.A. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Livello rischio medio/alto

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.



Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.”

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Livello rischio medio/alto

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,87 a euro 1.239,50.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”




LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DI NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART.

590 co. 3 C.P.)

Livello rischio medio/basso





“Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 247,90 a euro 619,75; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da euro 619,75 a euro 1.239,50”.

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 POSSONO SVILUPPARI LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

a) Valutazione del rischio: Alto/Medio

b) Considerazioni: I reati in questione appaiono astrattamente configurabili in capo alla società, con livello di rischio alto (e in taluni caso medio), come sopra indicato.

Si precisa che non è agevole individuare il vantaggio o l'interesse che deriverebbe all'Ente dalla commissione di reati colposi ad eccezione dell'eventuale risparmio economico e di risorse derivante dal mancato adeguamento alle normative sulla sicurezza.

Allorché gli imputati persone fisiche rivestono al momento del fatto ruoli apicali all'interno della società, rientranti tra quelli previsti dall'art. 5 comma 1 lett. a), l'ente, a norma del successivo art. 6, per andare esente da responsabilità, deve provare che:

a) sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione del fatto, MOG idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b.

In altri termini, la responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro può essere esclusa soltanto dimostrando l'adozione ed efficace attuazione dei MOG e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei MOG.

I maggiori rischi riguardanti la “Agrochimica”, con riferimento ai delitti contro la persona, sono attinenti alle problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possono essere individuati nella gestione delle attività aziendali di tipo tecnico, commerciale e amministrativo, oltre che in tutte le attività aziendali



individuata come a rischio nell'apposito "documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi degli articoli 17 e 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Si precisa, tuttavia, che in taluni casi il rischio di commissione del reato è stato individuato come "medio" e non "alto", stante il rispetto da parte di "Agrochimica" di tutte le normative di settore.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile Risorse Umane e Affari Generali.

*** **

8. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-octies d.lgs. 231/2001

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001: Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> ● Ricettazione (art. 648 c.p.); ● Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ● Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) ● Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) 	<p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p>	<p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● interdizione dall'esercizio dell'attività ● Sospensione o revoca di autorizzazioni di licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ● Divieto di contrattare con la PA ● Esclusioni da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già commesse; ● divieto di pubblicizzare beni e servizi;

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Livello rischio medio/basso

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello dell'amministrazione della giustizia.



Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Le pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 516 a 10.329 euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino a 516 euro.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.

L'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.

Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712, cod. pen.)

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Livello rischio medio/basso



Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità³ provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza

L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società); b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).



IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA(ART. 648-TER C.P.)

Livello rischio medio

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico. Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui agli articoli 648 (ricettazione) o 648 bis (riciclaggio) del codice penale, è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di particolare tenuità.

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Livello rischio medio



Il reato di c.d. Autoriciclaggio, punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

L'elemento soggettivo è il dolo generico come per il riciclaggio; il problema della consapevolezza della provenienza illecita dei profitti è risolto alla radice essendo l'autore dell'auto-riciclaggio anche autore del delitto presupposto.

Per quanto attiene invece l'elemento oggettivo, è necessario, ai fini della punibilità penale, che le attività poste in essere abbiano la caratteristica di essere idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o delle altre utilità.

Il riferimento all'avverbio concretamente non sembra essere casuale. Secondo orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, infatti, il legislatore avrebbe utilizzato tale termine per poter delineare una condotta che sia dotata di evidente capacità dissimulativa. Dunque, non sarebbe penalmente rilevante quella condotta che ha solo "rallentato" la procedura di identificazione della provenienza illecita dei beni.



Quello di autoriciclaggio è un reato a consumazione istantanea. Sebbene, in sostanza, si possa ammettere che le condotte che configurano il delitto siano realizzate in maniera multipla e in tempi diversi.

La ratio della norma per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale.

Relativamente al profilo sanzionatorio, l'art. 648 ter afferma infatti che la condotta di cui sopra viene punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La stessa pena è applicata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso "con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni".

I commi successivi a quello già introdotto rammentano che: si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Gli ultimi commi del dispositivo concludono che, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 POSSONO TRARSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

a) **Valutazione del rischio:** Medio

b) **Considerazioni:** Le attività svolte da "Agrochimica" maggiormente interessate da queste fattispecie di reato riguardano la gestione dei flussi finanziari, in entrata ed in uscita, intrattenuti dalla Società con soggetti terzi. Tutte le operazioni di natura commerciale, economica e finanziaria con soggetti terzi devono essere precedute da un'attività di verifica volta ad accertare l'assenza di rischio dei reati sopra menzionati.

In particolare va effettuata una chiara identificazione della controparte e devono essere esplicitate le ragioni



di qualsiasi operazione economica in entrata ed in uscita; incassi e pagamenti con i fornitori di merci e servizi vanno effettuati tramite il canale bancario.

Nella verifica dei flussi finanziari e della regolarità dei pagamenti vi deve essere sempre coincidenza tra i destinatari/ordinanti e i soggetti che effettuano il pagamento.

Si suggerisce l'introduzione di una soglia limite oltre la quale ogni pagamento (sia esso destinato agli acquisti oppure alle maestranze) debba avvenire tramite bonifico bancario, così da avere sempre traccia di tutti i movimenti di denaro.

Deve essere introdotto, altresì, un generale divieto di frazionamento dei pagamenti, prevedendo anche un limite temporale tra un'operazione e quella successiva, sempre che siano destinate allo stesso soggetto.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi al censimento dei clienti, alla gestione della loro operatività o sono responsabili di adempimenti in materia di antiriciclaggio, sono tenuti alla seguente condotta:

- rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive, procedure e regolamenti aziendali;
- scrupolosa applicazione delle procedure interne di adeguata verifica della clientela, di gestione della relativa operatività e di gestione delle segnalazioni di operatività potenzialmente sospetta e degli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
- rispetto delle procedure in materia di acquisti e spese generali, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei fornitori e alla provenienza della merce oggetto di acquisto;
- osservanza dell'obbligo di astensione dall'apertura di un nuovo rapporto o dal mantenimento di un rapporto in essere nel caso in cui l'operatore non sia in grado di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica o sussista il sospetto che vi sia una relazione con il riciclaggio;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di Partner ed altri operatori di mercato;
- definizione di criteri che regolano la scelta dei soggetti (ad es. Onlus) in favore dei quali effettuare



donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Tali erogazioni sono operate solo se adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate. Inoltre, la Società non effettua donazioni di qualsiasi tipo tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Resp. Amm. e Finanza.



9. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-decies d.lgs. 231/2001

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 	Fino a cinquecento quote	No

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Livello rischio medio

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377 bis del cp, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

a) **Valutazione del rischio:** Medio

b) **Considerazioni:** In tutte le occasioni in cui Agrochimica venisse coinvolta in un procedimento giudiziario, tutti coloro che sono chiamati a richiedere e/o rilasciare testimonianza nell'ambito dello stesso sono tenuti ad osservare la seguente condotta:

- divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria;
- divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- osservanza da parte dei dipendenti dei principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Figure Apicali in genere.



*** **

10. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-undecies d.lgs. 231/2001

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001: Delitti colposi contro l'ambiente; Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.



REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); ▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); 	Fino a duecentocinquanta quote	Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere e) e b) del presente
		<p>articolo si applicano oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)- Inquinamento ambientale, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interdizione dall'esercizio dell'attività; ▪ sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) 	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	No



INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Livello rischio alto

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Livello rischio alto

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (D.LGS. N. 152/2006, ART. 258)

Livello rischio alto

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 POSSONO TRARSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

a) Valutazione del rischio: Alto.

b) Considerazioni: Le attività svolte dalla "Agrochimica" possono astrattamente integrare i reati pp. dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/2001. Si pensi alle attività di smaltimento dei rifiuti (fitofarmaci deteriorati o prodotti - in genere scaduti, prodotti facilmente deteriorabili, prodotti contenenti sostanze dannose) ed alla gestione e conservazione dei fitofarmaci nel punto vendita.



Il rischio di commissione di reati da parte della "Agrochimica", peraltro, non è mitigato dalla presenza di una società esterna incaricata di controllare e gestire lo smaltimento di cui sopra.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti, collaborare o dare causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-undecies del Decreto.

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali, procedure e regolamenti interni vigenti in materia ambientale;
- segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

c) Funzioni interessate: Amministratore (i), Responsabile Risorse Umane e Affari Generali, Responsabile vendita al dettaglio fitofarmaci.



11. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 	Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000,00 euro.	no

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, ART.22, COMMI 12 E 12-BIS L. 286/1998

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. Le condizioni di particolare sfruttamento richiamate alla lettera c) (art. 603-bis terzo comma c.p.) sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel d.lgs. n. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione": l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001 POSSONO TRARSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

a) Valutazione del rischio: Medio/Alto.



b) Considerazioni: La responsabilità della “Agrochimica” per i reati in questione può emergere in ordine alle seguenti tematiche:

- eventuale selezione ed assunzione di lavoratori stranieri;
- la stipula e la gestione di contratti ed ordini di acquisto relativi a lavoratori stranieri e conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.



Il rispetto delle leggi in materia di lavoro ed immigrazione nonché l’osservanza scrupolosa del codice etico sono alla base della prevenzione in ordine al rischio di compimento dei suddetti reati.

Inoltre, e più specificamente, è opportuno:

- richiedere l’impegno dei soggetti terzi destinatari di commesse o di iniziative, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela e sicurezza del lavoro e comunque di assunzione di lavoratori stranieri;
- la selezione delle controparti destinate a fornire servizi che impieghi manodopera straniera, deve essere svolta con particolare attenzione, anche attraverso specifiche indagini ex ante relative al rispetto delle normative vigenti in materia.

c) Funzioni interessate: Amministratore(i), Responsabile Risorse Umane e Affari Generali.



12. Reati astrattamente ascrivibili ex art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

Art. 25-quinquiesdecies: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Occultamento o distruzione di documenti contabili, Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione, Indebita compensazione.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); 	Fino a cinquecento quote	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); 	Fino a quattrocento quote	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000); 		
<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]; 	Fino a trecento quote	<p>Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]; 		
---	--	--

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

(ART. 2 D.LGS. N. 74/2000).

Livello rischio alto

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta). Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 DEL D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)

Livello rischio alto

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).



La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi



attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, COMMA 1 E COMMA 2 BIS DEL D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74).

Livello rischio alto

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 DEL D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74).

Livello rischio alto

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 DEL D. LGS. 10 MARZO 2000, N. 74).

Livello rischio alto

La norma descrive due condotte diverse:

La condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o



sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta. La condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D. LGS. N. 74/2000) [INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 75/2020].

Livello rischio alto

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione

dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.



OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D. LGS. N. 74/2000) [INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 75/2020]

Livello rischio alto

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CON RIFERIMENTO AI REATI PREVISTI DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001 POSSONO TRARSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

- a) Valutazione del rischio:** Alto
- b) Considerazioni:** L'attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto medesimo:
- Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
 - Emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
 - Registrazione di fatture di acquisto;
 - Acquisto e vendita di cespiti aziendali;
 - Stipulazione di contratti di consulenza;
 - Stipulazione di contratti con agenti e procacciatori di affari;
 - Preparazione del bilancio;
 - Gestione dei contenziosi tributari;
 - Calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi.
- c) Funzioni interessate:** Amministratore(i), Resp. Amm. e Finanza.



*** **

13. Reati astrattamente ascrivibili ex art. Art. 12. L. n. 9/2013

Art. 12, L. n. 9/2013: Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, Commercio di sostanze alimentari nocive, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art.442 c.p.); ▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); ▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); ▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); ▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); ▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 	<p>Fino a cinquecento quote e Fino a ottocento quote nel caso dei reati di cui all'art. 513 bis e 514 c.p.</p>	<p>solo nel caso dei reati di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● interdizione dall'esercizio dell'attività ● sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ● divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ● esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse ● divieto di pubblicizzare beni e servizi

COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATE (ART. 442 C.P.)

Livello rischio basso

“Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli”.

a) **Valutazione del rischio:** Basso



COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE (ART. 444 C.P.)

Livello rischio basso

“Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve”.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque, nell' esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all' acquirente una cosa mobile per un' altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065”.

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune: ergo, se pubblico fornitore, è integrata la diversa fattispecie dell' art. 356 c.p. e l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, essendo l'elemento materiale della fattispecie criminosa il c.d. “*aliud pro alio*” (ossia la vendita di un prodotto spacciato come avente le caratteristiche di un altro).

a) **Valutazione del rischio:** Alto

b) **Considerazioni:** Il reato in questione si consuma con la consegna ed il tentativo si configura anche con la semplice esposizione alla vendita di “*aliud pro alio*”.

Si precisa che si tratta di reato sussidiario rispetto a quello di truffa ex art. 640 c.p.: in quest'ultimo reato, infatti, l'inganno è causa determinante del consenso e deve dipendere da artifici o raggiri; viceversa, nel reato p. e p. dall'art. 515 c.p. l'inganno è *post factum*, cioè si realizza successivamente al momento della conclusione del contratto, o se causa determinante non ha recato all' acquirente un danno patrimoniale.

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i).



VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINECOME GENUINE (ART. 516 C.P.)

Livello rischio basso

“Chiunque, pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune ed il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla buona fede negli scambi commerciali e dalla salvaguardia dell'ordine economico: se le sostanze non genuine sono anche pericolose allora sono integrate le norme a tutela della salute ed assumono rilievo gli artt. 442 e 444 c.p.

Quando si parla di sostanze alimentari si fa riferimento sia alle sostanze solide che alle bevande: sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è genuino anche il prodotto che non contenga al suo interno le sostanze ed i quantitativi per lo stesso previsti.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurazione del reato *de quo* è il dolo generico e le circostanze aggravanti e speciali sono quelle disciplinate dall'art. 517 bis.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)

Livello rischio alto

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di reato comune ed il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla tutela della correttezza commerciale: la tutela del marchio è solo indiretta.

Il presupposto del reato è rappresentato dall'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, mentre l'elemento materiale consiste nella somiglianza del segno distintivo, non essendo necessaria la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione, né la concreta induzione in errore dell'acquirente, ma “la semplice imitazione, anche generica” (vedasi sent. C. Cass. del 20.10.1994, N. 10798), altrimenti, si ricadrà nelle ipotesi delittuose disciplinate dagli artt. 473 e 474 c.p.

È un reato sussidiario, rimanendo – pertanto – assorbito dai reati di cui agli artt. 473, 474 c.p.

Infine, si evidenzia come l'elemento soggettivo del reato sia rappresentato dal dolo generico e come le



circostanze aggravanti dello stesso siano quelle previste dall'art. 517 bis c.p.

a) **Valutazione del rischio:** Alto

b) **Considerazioni:** La condotta tipica è già a tutela anticipata. La Corte di Cass. ha escluso il tentativo atteso che non costituisce tentativo, ma condotta penalmente irrilevante "la semplice detenzione dei prodotti di cui alla norma, senza la loro effettiva messa in vendita".

c) **Funzioni interessate:** Amministratore(i), Responsabile vendita al dettaglio fitofarmaci.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.),

Livello rischio basso

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari "

Anche se si tratta di reato comune, l'ipotesi più plausibile è che il soggetto attivo dello stesso possa essere il produttore (comma I) o il commerciante (comma II).

Con riferimento al bene giuridico tutelato si precisa che vi è « una tutela anche più ampia di quella riconducibile all' art. 517 c.p.» perché « non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci a ingannare il pubblico dei consumatori, orientando all' evidenza la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati a utilizzare indicazioni geografiche e le denominazioni di origine».

Il presupposto del reato è poi rappresentato dal fatto che:

- le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine siano «titolate», cioè protette da privativa (ante caso concreto);
- non è richiesto che l'origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.lgs. n.30/2005 art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517 quater c.p. di clausole di riserva, a meno di concorso se questi marchi che accompagnano i prodotti DOP o IGP siano registrati.

Con riferimento alla condotta materiale essa può consistere nelle:



- condotte di contraffazione od alterazione (alternativamente) dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica;
- condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci.

a) **Valutazione del rischio:** Basso

